

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA "InsiVela"

Modifiche apportate allo statuto depositato il 23.11.2016

Art. 1 - Denominazione, sede e durata

1.1 È costituita, ai sensi e per gli effetti degli artt. 36 ss. c.c. e del DLgs. 26.2.2021 n. 36 e successive modificazioni ed integrazioni, l'associazione sportiva dilettantistica, priva di personalità giuridica, denominata "InsiVela ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA" o, in breve, "InsiVela ASD".

1.2 L'associazione ha sede in Trieste (TS), via San Francesco n. 43; l'associazione potrà comunque esplicitare la propria attività sull'intero territorio nazionale ed anche all'estero. La variazione dell'indirizzo della sede nell'ambito del medesimo comune può essere deliberata dal Consiglio direttivo, non costituendo una modifica statutaria.

1.3 L'associazione è costituita a tempo indeterminato.

Art. 2 - Scopo e oggetto sociale

2.1 L'associazione è un'istituzione a carattere autonomo, libero, apolitico ed aconfessionale e non ha fine di lucro. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

2.2 L'associazione si uniforma, nello svolgimento della propria attività, a principi di democraticità della struttura, di uguaglianza dei diritti per tutti gli associati, di uniformità, effettività e non temporaneità del rapporto associativo e di elettività delle cariche associative.

2.3 L'associazione ha per oggetto lo sviluppo e la diffusione, in via stabile e principale, di attività sportive connesse alla disciplina della vela, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della detta disciplina, nonché promuovere e realizzare iniziative di carattere ricreativo, sportivo e turistico. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, svolgere, prevalentemente in favore dei propri soci, l'attività di gestione, conduzione e manutenzione ordinaria di impianti e attrezzature sportive abilitate alla pratica della vela e degli sport del mare, nonché lo svolgimento di attività didattica, formativa, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 36/2021, per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della disciplina sopra indicata. Nella propria sede, sussistendone i presupposti, l'Associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro.

2.4 L'associazione si obbliga a conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e/o degli enti di promozione sportiva cui la medesima intende affiliarsi e di cui riconosce la giurisdizione sportiva e disciplinare. Previo riconoscimento ai fini sportivi da parte delle Federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e/o degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI a cui delibererà di affiliarsi, l'associazione si iscrive al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, tenuto dal Dipartimento per lo Sport.

2.5 Per l'attuazione dell'oggetto sociale e per lo svolgimento delle attività secondarie e strumentali a quelle istituzionali, l'associazione può:

- compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente, ed in particolare quelle relative alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzamento e al miglioramento di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché all'acquisto di immobili da destinare ad attività sportive;
- assumere e concedere agenzie, rappresentanze e mandati;
- promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua immagine utilizzando modelli ed emblemi direttamente o a mezzo terzi.

2.6 L'Associazione è, altresì, caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.

2.7 L'associazione può aderire, sempre che ciò sia conforme alle finalità statutarie, a confederazioni, enti ed organismi aventi scopi analoghi a quelli statutari, esistenti o da costituire.

Art. 3 - Attività secondarie e strumentali

3.1 L'associazione può svolgere attività diverse da quelle principali di cui all'art. 2, a carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali, secondo i criteri e i limiti fissati dal decreto ministeriale di cui all'art. 9 del D.Lgs. 36/2021.

3.2 L'associazione, ad esempio, potrà:

- gestire impianti e strutture sportive di ogni tipo, palestre, piscine, campi sportivi, ecc., proprie o di terzi, anche mediante la sottoscrizione di convenzioni con enti pubblici e privati;
- gestire, nell'ambito dei citati impianti, servizi connessi, bar, strutture ricettive, ecc., proprie o di terzi, anche mediante la sottoscrizione di convenzioni con enti pubblici e privati;
- fornire tutti i beni e i servizi che si rendessero, direttamente o indirettamente, necessari al corretto svolgimento delle specifiche discipline sportive;
- instaurare rapporti di sponsorizzazione e di promozione pubblicitaria;
- cedere e acquistare diritti legati alla formazione degli atleti;
- esercitare ulteriori attività commerciali a supporto dell'attività sportiva dilettantistica.

L'elenco delle attività secondarie e strumentali esercitabili si considera esemplificativo e non esaustivo.

Art. 4 - Risorse economiche

4.1 L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative ordinarie;
- quote associative suppletive e aggiuntive dei soci;
- donazioni, eredità, legati e lasciti testamentari;
- erogazioni liberali da parte di persone fisiche, società, enti pubblici e privati;
- entrate derivanti da attività connesse agli scopi istituzionali;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive secondarie e strumentali all'attività sportiva dilettantistica;
- entrate derivanti da raccolte pubbliche di fondi e altre attività occasionali e saltuarie;
- entrate derivanti dall'organizzazione di gare o manifestazioni di carattere sportivo;
- rendite di beni mobili ed immobili pervenuti all'associazione;
- ogni altra entrata che contribuisca al reperimento dei fondi necessari al raggiungimento degli scopi istituzionali, nel rispetto dei limiti e delle condizioni imposte dalla normativa vigente.

4.2 I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Consiglio direttivo.

4.3 Eventuali utili e avanzi di gestione sono destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del patrimonio dell'associazione.

4.4 Nel caso di raccolta pubblica di fondi e altre attività di carattere commerciale occasionali e saltuarie, l'associazione provvederà a redigere l'apposito rendiconto previsto dalla normativa vigente.

Art. 5 – Associati

5.1 Possono far parte dell'Associazione in qualità di soci le persone fisiche, che partecipano alle attività sociali, sia ricreative sia sportive, svolte dall'Associazione, che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione, delle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva, alle quali l'associazione è affiliata e dei suoi organi. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

5.2 La domanda di ammissione presentata da coloro che non hanno raggiunto la maggiore età deve essere firmata da un esercente la potestà genitoriale.

5.3 Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.

5.4 Il Consiglio direttivo riceve la domanda e la esamina entro i successivi 60 giorni, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La delibera di ammissione è comunicata all'interessato. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, il Consiglio direttivo motiva le

ragioni del rigetto e ne dà comunicazione all'interessato. Chi ha proposto la domanda può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte nella prima convocazione successiva.

5.5 Fra gli aderenti all'associazione esiste parità di diritti e di doveri. La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo sono uniformi per tutti gli associati. È esclusa espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Tutti gli associati maggiorenni hanno diritto di voto in assemblea; per gli associati minorenni, il voto è espresso, per loro conto, da un esercente la potestà genitoriale. Ogni associato ha diritto ad un voto. Il numero degli iscritti all'associazione è illimitato. Tutti gli associati sono vincolati all'associazione per la durata di un anno sociale.

5.6 La quota associativa è personale e non rimborsabile.

5.7 La quota associativa è stabilita ogni anno dal Consiglio direttivo; non è restituibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di aderente. Le quote associative non sono trasmissibili né rivalutabili.

5.8 L'iscrizione all'associazione deve essere rinnovata annualmente entro il termine fissato dal Consiglio direttivo.

5.9 L'associazione si impegna a tesserare alle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva, alle quali è affiliata, tutti i propri soci che praticano attività sportiva, in relazione alla disciplina praticata.

5.10 I soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:

- a) dimissioni volontarie;
- b) morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del termine stabilito per il versamento della quota associativa;
- c) radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio.
- d) scioglimento dell'Associazione ai sensi dell'art. 22 del presente statuto.

Il provvedimento di radiazione di cui alla lettera c) del comma 10, rimane sospeso fino alla decisione dell'Assemblea che esaminerà l'eventuale impugnazione.

L'associato radiato non può essere più ammesso e non ha diritto a restituzione della quota associativa annuale, né parziale e né totale.

I soci decaduti ai sensi delle lettere a) e b) del comma 10, sono tenuti all'integrale pagamento delle quote associative per l'anno in corso.

5.11 L'esclusione viene deliberata dal Consiglio direttivo. La delibera motivata di esclusione deve essere comunicata all'associato per iscritto; contro tale delibera è ammesso ricorso all'assemblea entro trenta giorni dalla data di notifica e la decisione è inappellabile.

Art. 6 - Diritti e doveri degli associati

6.1 Gli associati hanno diritto:

- di partecipare all'assemblea, se in regola con il pagamento della quota associativa, e di votare per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione e per ogni altra questione posta all'ordine del giorno; per gli associati minorenni, il voto è espresso da un esercente la potestà genitoriale;
- di conoscere i programmi con i quali l'associazione intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare a tutte le attività e le iniziative promosse dall'associazione;
- di usufruire di tutti i servizi dell'associazione posti a disposizione degli associati;
- di frequentare i locali dell'associazione e usare le strutture sportive, nel rispetto delle norme stabilite dall'apposito regolamento interno.

6.2 Gli associati sono obbligati a:

- osservare il presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- osservare le norme e le direttive del CONI;
- pagare la quota associativa nei termini stabiliti dal Consiglio direttivo;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione;
- pagare i contributi aggiuntivi deliberati dal Consiglio direttivo;
- utilizzare correttamente gli impianti e le attrezzature sportive, impegnandosi alla conservazione e al buon uso delle stesse.

Art. 7 - Tesserati

7.1 Il tesseramento è l'atto formale con il quale la persona fisica diviene soggetto dell'ordinamento sportivo ed è autorizzata a svolgere attività sportiva con l'associazione sportiva.

7.2 Il tesserato ha diritto di partecipare all'attività e alle competizioni organizzate o riconosciute dalla Federazione sportiva nazionale, dalla disciplina sportiva associata, dall'ente di promozione sportiva di appartenenza dell'associazione per i quali è tesserato, nonché di concorrere, ove in possesso dei requisiti previsti, a ricoprire le cariche dei relativi organi direttivi e di partecipare alle assemblee degli organi consiliari, secondo le previsioni statutarie e regolamentari. I tesserati, nell'esercizio della pratica sportiva, sono tenuti ad osservare le norme dettate dal CONI, dal CIO, dal CIP, dal IPC e dalla federazione nazionale ed internazionale, disciplina sportiva associata o dall'ente di promozione sportiva di appartenenza.

7.3 Per il tesseramento degli atleti minorenni si applica quanto previsto dall'art. 16 del D.Lgs. 36/2021.

7.4 I tesserati possono utilizzare le strutture sportive dell'associazione e partecipare alle iniziative promosse secondo quanto previsto dall'apposito regolamento approvato dal Consiglio direttivo e approvato dall'assemblea.

Art. 8 - Quote associative e contributi

8.1 Le quote associative, stabilite annualmente dal Consiglio direttivo, sono dovute per intero, indipendentemente dalla data di iscrizione dell'associato. L'associato che cessa, per qualsiasi causa, di far parte dell'associazione ha l'obbligo di versare la quota associativa annuale relativa all'esercizio sociale nel corso del quale è avvenuta la cessazione della qualità di associato.

Art. 9 - Organi sociali

9.1 Sono organi dell'associazione:

- l'assemblea degli associati;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente del Consiglio direttivo;
- l'organo di controllo, ove nominato dall'assemblea o obbligatorio in base alla legge.

9.2 L'elezione degli organi dell'associazione è informata a criteri di massima libertà e di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 10 - Assemblea degli associati

10.1 L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è costituita da tutti gli associati che si trovino in regola con il pagamento della quota associativa. Gli associati cui spetta il diritto di voto possono esprimere un solo voto.

10.2 L'assemblea ordinaria delibera, con voto palese, sulla nomina o sul rinnovo dei componenti del Consiglio direttivo, dell'organo di controllo, sull'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e sulle materie deferite alla sua competenza dalla legge o dal presente Statuto. In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati e delibera con la maggioranza di voti dei presenti; in seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza dei presenti.

10.3 L'assemblea degli associati ha luogo in via straordinaria ogniqualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione medesima; in particolare l'assemblea straordinaria delibera, con voto palese, sulle modifiche e/o integrazioni dello Statuto. L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti almeno la metà più uno degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti, e delibera a maggioranza dei presenti.

10.4 Trascorsa un'ora dalla prima convocazione sia l'Assemblea ordinaria sia l'Assemblea straordinaria sono validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.

10.5 L'assemblea è convocata dal Consiglio direttivo ed è presieduta dal Presidente o, nel caso di sua impossibilità, dal Vicepresidente o da altra persona delegata dal Presidente; il Presidente nomina un Segretario, il quale dovrà redigere il verbale dell'assemblea controfirmandolo insieme al Presidente. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità della convocazione e della costituzione, nonché il diritto dei presenti di intervento alla stessa.

10.6 La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, proposto dal Consiglio direttivo.

10.7 L'avviso di convocazione dell'assemblea, recante la data della prima riunione e dell'eventuale seconda riunione, viene comunicato per iscritto a ciascun interessato, mediante modalità idonee a garantire l'effettiva informazione dell'interessato, a cura del Presidente del Consiglio direttivo o di chi ne fa le veci, oppure è reso pubblico nella sede sociale e, in entrambi i casi, almeno 5 giorni prima della data fissata per l'assemblea di prima convocazione e deve contenere l'ordine del giorno dettagliato.

10.8 Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea da altri associati, tuttavia ciascun associato non può farsi portatore di più di una delega; non è ammesso il voto per corrispondenza.

10.9 La convocazione dell'assemblea può avvenire anche su richiesta motivata di almeno due componenti del Consiglio direttivo, dell'organo di controllo se costituito o di un decimo degli associati: in tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

10.10 È ammessa la possibilità che le riunioni dell'Assemblea degli associati e del Consiglio Direttivo si tengano per tele e/o video conferenza, a condizione che:

- a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti; regolare lo svolgimento dell'adunanza; constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, scambiando se del caso documentazione;
- d) venga indicato nell'avviso di convocazione lo strumento scelto per realizzare la riunione in videoconferenza (ad esempio Skype, Zoom, ecc.) e le modalità con cui potervi accedere.

10.11 Potranno prendere parte alle Assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli associati in regola con il pagamento delle quote associative e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto tutti gli associati. Il Consiglio direttivo verifica e delibera l'elenco degli associati aventi diritto di voto; contro l'operato del Consiglio è ammesso reclamo all'Assemblea da presentarsi prima dell'esame degli argomenti dell'ordine del giorno.

10.12 Ogni socio ha diritto ad un voto e può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, solo un altro associato.

Art. 11 – Assemblea ordinaria

11.1 L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno cinque giorni prima dell'adunanza mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione, e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica. Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

11.2 L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.

11.3 Spetta all'Assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione, nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la elezione a scrutinio segreto degli organi direttivi dell'Associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita e ai rapporti dell'Associazione, che non rientrino nella competenza dell'Assemblea straordinaria.

Art. 12 – Assemblea straordinaria

12.1 L'Assemblea straordinaria deve essere convocata almeno 10 giorni prima dell'adunanza mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica o posta elettronica certificata. Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

12.2 L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari; elezione degli organi sociali elettivi decaduti; scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione.

Art. 13 - Consiglio direttivo

13.1 L'associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da un numero variabile da tre a sette consiglieri nominati dall'assemblea. Il Consiglio direttivo resta in carica per la durata di quattro anni ed i suoi componenti possono essere rieletti.

13.2 Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative, che siano maggiorenni, che non ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione (FSN), Ente di Promozione Sportiva (EPS) e Disciplina Sportiva Associate (DSA) riconosciuti dal CONI, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle altre federazioni sportive nazionali, discipline associate o enti di promozione sportiva ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.

13.3 La carica di consigliere è gratuita, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute in conseguenza della carica ricoperta.

13.4 Il Consiglio direttivo si riunisce almeno una volta all'anno per redigere il bilancio consuntivo e la Relazione illustrativa, nonché per definire gli indirizzi ed il programma di attività per il nuovo esercizio. Il Consiglio direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o, in sua assenza o impedimento, del Vicepresidente e quando ne faccia richiesta uno o più consiglieri o un componente dell'organo di controllo. Le riunioni avvengono nella sede sociale o altrove, oppure con modalità telematiche.

13.5 Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente del Consiglio direttivo.

13.6 Il Consiglio è presieduto dal Presidente, dal Vicepresidente e dal segretario con funzioni di Tesoriere;

13.7 I verbali delle riunioni, trascritti nell'apposito Libro sociale sotto la responsabilità del Presidente del Consiglio direttivo, sono letti seduta stante e sottoscritti dal Segretario.

13.8 Al Consiglio sono conferiti i più ampi e illimitati poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione, ad eccezione di quanto espressamente riservato all'assemblea degli associati dalla legge o dal presente Statuto.

13.9 Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'Assemblea;
- indire le Assemblee ordinarie dei soci da convocarsi almeno una volta all'anno, nonché le Assemblee straordinarie;
- redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati;
- adottare provvedimenti disciplinari (ammonizione, sospensione fino a 12 mesi, radiazione) nei confronti dei soci, i quali potranno impugnarli dinanzi all'assemblea.
- attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'Assemblea dei soci.

13.10 Nell'ambito dei poteri attribuiti dal presente Statuto al Consiglio direttivo, i componenti del Consiglio stesso possono delegare determinati compiti a uno o più delegati, nominati all'interno del Consiglio, ai quali, nei limiti dei compiti loro attribuiti, spettano la firma sociale e la rappresentanza nei confronti dei terzi.

13.11 I consiglieri decaduti per spontanea rinuncia o per decadenza o esclusione verranno surrogati dai primi non eletti risultanti dall'ultima lista di candidati. Mancando tale possibilità di surrogazione, non avverrà alcuna nomina.

13.12 Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del Consiglio Direttivo, si procederà alla integrazione del Consiglio con il subentro del primo candidato non eletto nella votazione alla carica di consigliere, a condizione che abbia riportato almeno la metà dei voti conseguiti dall'ultimo consigliere eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il Consiglio Direttivo proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile, in occasione della quale si procederà alla elezione dei consiglieri mancanti, che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

13.13 Nel caso di dimissioni o cessazione dalla carica anche non contemporanea della maggioranza dei suoi componenti, il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto unitamente al Presidente e quindi dovrà essere convocata senza ritardo l'assemblea straordinaria per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo compreso il Presidente. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Presidente in regime di prorogatio.

13.14 Nel caso di dimissioni o impedimento definitivo del Presidente, il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica e dovrà essere convocata senza ritardo l'assemblea straordinaria per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo compreso il Presidente. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo in regime di prorogatio.

Art. 14 - Presidente

14.1 Il Presidente è eletto a maggioranza semplice dei voti, da e tra i membri del Consiglio direttivo e viene determinato di volta in volta. Il Presidente nomina il Vicepresidente all'interno del Consiglio direttivo.

14.2 In caso di assenza, impedimento o di cessazione, le funzioni del Presidente sono svolte dal Vicepresidente, il quale lo sostituisce in tutti gli atti di competenza del Presidente stesso.

14.3 Il Presidente rappresenta l'associazione nei rapporti con i terzi; convoca e presiede l'assemblea ed il Consiglio direttivo; presenta all'assemblea degli associati il bilancio consuntivo e la relazione annuale; può adottare provvedimenti urgenti necessari, informando tempestivamente i membri del Consiglio direttivo; ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'associazione nei confronti dei terzi e in giudizio.

Art. 15 – Il segretario

15.1 Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni e attende alla corrispondenza.

Art. 16 - Organo di controllo

16.1 Al fine di garantire il buon funzionamento dell'associazione, nei casi previsti dalla legge, oppure quando l'assemblea degli associati lo ritenga necessario, è istituito un organo con funzioni di controllo contabile e gestionale; l'organo di controllo potrà essere organizzato in forma collegiale, Collegio dei Sindaci, ovvero in forma monocratica, revisore legale, a seconda delle necessità e delle dimensioni dell'associazione medesima.

16.2 Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri effettivi; dura in carica tre esercizi sociali e i suoi membri sono nominati dall'assemblea degli associati e possono essere rieletti; l'assemblea provvede anche alla nomina del Presidente.

16.3 Il revisore legale dura in carica tre esercizi sociali, è nominato dall'assemblea degli associati e può essere rieletto.

16.4 I sindaci, ovvero il revisore legale, devono essere nominati tra gli iscritti al Registro dei revisori legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

16.5 All'organo di controllo è affidato il controllo della contabilità e della gestione amministrativa; in particolare deve vigilare affinché la gestione amministrativa, contabile, patrimoniale e finanziaria dell'associazione sia correttamente impostata al fine del raggiungimento degli scopi istituzionali, oltre che conforme al dettato legislativo. L'organo di controllo, qualora lo ritenga opportuno, può richiedere la convocazione dell'assemblea degli associati.

16.6 L'organo di controllo si riunisce periodicamente per le verifiche contabili ed amministrative, nonché tutte le volte che lo ritiene opportuno su istanza del Presidente; per ciascuna riunione viene redatto apposito verbale, trascritto nell'apposito Libro.

Art. 17 - Bilancio

17.1 Gli esercizi sociali dell'associazione si aprono il primo gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ciascun anno.

17.2 Entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, ovvero nel maggior termine di 6 mesi in caso di motivate necessità, il Consiglio direttivo sottopone all'assemblea per l'approvazione il bilancio o il rendiconto economico-finanziario e la Relazione illustrativa. Dal bilancio o rendiconto deve risultare, in modo chiaro, veritiero e corretto, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'associazione.

17.3 Il Consiglio Direttivo redige il bilancio dell'Associazione, preventivo e consuntivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'Associazione.

17.4 Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

17.5 In occasione della convocazione dell'Assemblea ordinaria, che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messa a disposizione di tutti gli associati copia del bilancio stesso.

Art. 18 - Divieto di distribuzione di utili

18.1 È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale comunque denominati, ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

Art. 19 - Intrasmissibilità della quota o contributo associativo

19.1 La quota o contributo associativo è intrasmissibile a qualunque titolo.

Art. 20 - Modifiche allo Statuto

20.1 Per la revisione o la modifica dello Statuto delibera l'assemblea degli associati in seduta straordinaria; le proposte di modifica dello Statuto devono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno cinque associati.

Art. 21 – Clausola compromissoria

21.1 Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dalle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva, alle quali l'associazione è affiliata.

Art. 22 - Scioglimento dell'associazione

22.1 L'Assemblea che delibera:

- sullo scioglimento dell'associazione;
- sulla nomina del liquidatore;
- sulla devoluzione dei beni in caso di scioglimento, cessazione ed estinzione dell'associazione;

è validamente costituita con la presenza di almeno i 2/3 degli associati e delibera a maggioranza dei presenti; in questo caso sono escluse le deleghe. La richiesta di assemblea straordinaria per lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 2/3 degli associati, con l'esclusione delle deleghe.

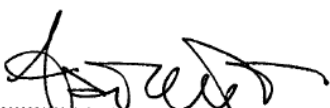
22.2 L'Assemblea all'atto dello scioglimento dell'Associazione, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione a favore di altra associazione che persegua finalità sportive, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

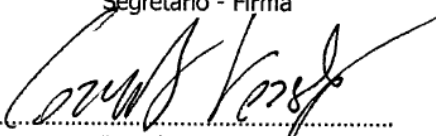
Art. 23 - Norme di rinvio

23.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva, alle quali l'associazione è affiliata e in subordine le norme del Codice Civile.

Il presente Statuto è stato approvato dall'assemblea straordinaria dei soci del 05/12/2023 e sarà depositato a cura del presidente o suo delegato presso l'Agenzia delle Entrate per la registrazione.

Trieste, lì 05/12/2023


.....
Segretario - Firma


.....
Presidente - Firma